STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale

Ufficio Trattamento Economico, Condizione Militare e Coordinamento

Via XX settembre, 123 / A - 00187 Roma
Indirizzo telegrafico: STATESERCITO PRIMO ROMA

Prot. n. 5905 Cod.id. TEC1 DP Ind.cl. 05.07.14/07
All. 1 - Anx. 1

00187 Roma, 18 DIC. 2012

POC: Ten.Col. CIAMPI (tel. 3/8121)
massimo.ciampi@esercito.difesa.it

OGGETTO: Articolo 4 comma 98 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ("legge di stabilità per l'anno 2012"). Norma di contenimento delle spese di missione sul territorio nazionale.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Riferimento lettera n. M_D SSMD 0089929 in data 7 novembre 2012 dello Stato Maggiore della Difesa (annessa in copia).
Seguito lettera n. 719/TEC1 GT/05.07.14/07 in data 23 aprile 2012.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Nelle more dell'aggiornamento delle "linee d'indirizzo" di Forza Armata, diramate con lettera alla quale si dà seguito, s'invia, in annesso, copia della lettera alla quale si fa riferimento, con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha fornito disposizioni applicative in materia di missioni sul territorio nazionale, alla luce delle novità introdotte dalla normativa in oggetto.
2. Nel raccomandare il puntuale rispetto delle citate disposizioni, che, ove in contrasto, superano le disposizioni precedentemente emanate, si precisa che i servizi minimi di "pulizia locali" e di "rifacimento letti", da garantire quali "standard minimi" delle strutture alloggiative dell'Amministrazione da destinare al personale in missione, dovranno avere la frequenza di seguito indicata:
   - "pulizia locali" almeno settimanale e, comunque, obbligatoriamente al cambio utenza;
   - "rifacimento letti" solo al cambio utenza.
3. Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento al riguardo. Copia della presente lettera sarà pubblicata sul sito *intranet* www.sme.esercito.difesa.it/giuridici/economici/documenti disponibili.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen. D. c.(li.) Paolo GEROMETTA)

Allegato alla lettera n. 5905 - TEC1 DP - 05.07.14/07 in data 18 DIC. 2012 *di SME I REPARTO*

A	COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	VERONA
	COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	ROMA
	ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO	ROMA
	COMANDO PER LA FORMAZIONE E SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL'ESERCITO	TORINO
	COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	ROMA
	CENTRO DI SIMULAZIONE E VALIDAZIONE	CIVITAVECCHIA

e, per diramazione interna:

DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	SEDE
III REPARTO IMPIEGO DELLE FORZE - C.O.E.	SEDE
IV REPARTO LOGISTICO	SEDE
V REPARTO AFFARI GENERALI	SEDE
REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	SEDE
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE TERRESTRE	SEDE
UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO	SEDE
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE ESERCITO	SEDE
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	SEDE
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE E PROTEZIONE	SEDE
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI	ROMA
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AVANZAMENTO TRUPPA	ROMA
UFFICIO AMMINISTRAZIONE	SEDE
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO	FOLIGNO
UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO	SEDE
UFFICIO GIURIDICO-LEGALE	SEDE
UFFICIO OPERAZIONI SPECIALI	SEDE

e, per conoscenza:

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA – I Reparto - Personale	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	ROMA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	ROMA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE	ROMA
DIREZIONE DI AMMNINISTRAZIONE DELL'ESERCITO	FIRENZE
SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE	SEDE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

00187 Roma,
POC C.F SARTI – tel 22378
primo.tep1s@smd.difesa.it

All.: --; Ann.: 01.

OGGETTO: Legge 12 novembre 2011, n.183 (legge di stabilità 2012) – art. 4, comma 98, norma di contenimento delle spese di servizio isolato di missione sul territorio nazionale.-

A	**STATO MAGGIORE ESERCITO**	**ROMA**
	STATO MAGGIORE MARINA	**ROMA**
	STATO MAGGIORE AERONAUTICA	**ROMA**
	COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI	**ROMA**
	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	**ROMA**
	DIREZIONE GENERALE PERSONALE MILITARE	**ROMA**
	DIREZIONE GENERALE PERSONALE CIVILE	**ROMA**

e, per conoscenza:

MINISTERO DELLA DIFESA	
Gabinetto del Ministro	**ROMA**
Ufficio Legislativo	**ROMA**
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	**ROMA**

^^^^^^^^^^

Seguito foglio: M_D SSMD 0071925 in data 27 agosto 2012.

^^^^^^^^^^

1. Si invia, in allegato, una nuova edizione della direttiva all'oggetto, la quale annulla e sostituisce quella cui si fa seguito.
2. Per gli aspetti di competenza di codesti S.M./Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Segredifesa, si evidenza quanto contenuto in tema di disposizioni finali.

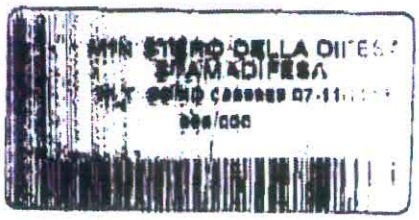

d'ordine
IL CAPO REPARTO
Gen. D.A. Franco MARSIGLIA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

OGGETTO: direttiva per l'applicazione dell'art. 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n.183.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI IN TEMA DI MISSIONI.

Il quadro giuridico di riferimento è costituito dalle seguenti norme:

- Legge 8 dicembre 1973, n. 836 "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali";
- Legge 26 luglio 1978, n. 417 "Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali";
- Legge 23 gennaio 1991, n. 21 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego";
- D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 "Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)";
- D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 "Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394";
- D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 "Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999";
- D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 "Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003";
- D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate - quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007);
- D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 (Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007;
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 98.

2. PREMESSA.

La legge 12 novembre 2011, n.183, art. 4, comma 98, ha disposto che: "*il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori dalla ordinaria sede di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili*".

La disposizione si inserisce in un quadro normativo complesso e stratificato, originato dai due testi fondamentali rappresentati dalle leggi 18 dicembre 1973, n. 836 e 26 luglio 1978, n. 417 e successive modifiche, tra le quali i provvedimenti di concertazione emessi ai sensi del D. Lgs. 195/95.

Il Governo stesso, nel corso dell'iter parlamentare della norma di cui trattasi, ha confermato la natura della misura intesa come contenimento della spesa, anche se la sua applicazione è limitata al personale dei Dicasteri (es.: Difesa e Interno) che hanno a disposizione strutture ricettive proprie, con la possibile estensione anche ai dipendenti civili delle medesime amministrazioni nonché al personale della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato.

3. ANALISI DEL TESTO DELLA NORMA.

Il ricorso alle strutture militari ai fini del contenimento della spesa costituisce già ora *modus operandi* in seno alle F.A. e CC.
Tuttavia, si rende necessario definirne compiutamente i termini utilizzati, in relazione al significato che essi assumono nel contesto delle norme previgenti in tema di trattamento economico di missione, al fine di non ingenerare dubbi interpretativi e di coordinare quanto indicato nelle varie direttive di F.A..

Il primo aspetto è l'analisi riferita al "*...**vitto e l'alloggio**...*"; in particolare deve essere chiarito se il legislatore ha voluto inserire la congiunzione in modo da rendere i due termini parti di un unico requisito complesso, ovvero se il ricorso a strutture dell'Amministrazione possa essere disposto anche in presenza della possibilità di usufruire del solo vitto o del solo alloggio (lettura disgiuntiva). In base a quella che risulta essere la *ratio* della norma, si ritiene che, ancorché soltanto nel caso di disponibilità di entrambi i servizi si otterrebbe effettivamente il massimo contenimento della spesa, anche il ricorso al solo alloggio a carico dell'Amministrazione ovvero la somministrazione di un solo pasto, devono comunque essere perseguiti quale imprescindibile misura di minimizzazione della spesa.

In merito alle indicate "... ***apposite strutture***...", come chiarito nella relazione tecnica, il legislatore si riferisce al patrimonio immobiliare esistente e già destinato a finalità alloggiative di cui dispongono i Ministeri della Difesa e dell'Interno. In particolare, alla luce delle tipologie di alloggi individuate dall'art. 279 del d.lgs. 15 marzo 2010, n.66, le categorie di alloggi qualificate per assolvere allo scopo sono APP e ASC e quelle assimilabili per l'Arma dei Carabinieri, qualora disponibili e dopo aver soddisfatto le esigenze del personale che svolge servizio nella stessa sede, fatti salvi i requisiti di fruibilità e le caratteristiche essenziali di seguito specificate. Il ricorso alle foresterie non è proscritto, fatta salva la prioritaria funzione di protezione sociale.

La dizione di "*...**amministrazioni di appartenenza**...*", deve intendersi, prioritariamente ma non esclusivamente, quale possibilità del personale inviato in missione di usufruire delle infrastrutture della F.A. di appartenenza, in quanto il patrimonio alloggiativo è nella disponibilità di quella che lo utilizza e lo deve mantenere.

In ultimo, in termini di alloggi "*...**esistenti e disponibili**...*", il legislatore ha inteso tracciare due precisi limiti entro i quali deve essere svolta l'attività amministrativa. Il primo, relativo all'*esistenza*, è strettamente connesso all'obiettivo del contenimento della spesa e, pertanto, non autorizza l'avvio di un programma di costruzioni o di variazioni d'uso di immobili esistenti al

fine di disporre di un ulteriore adeguato parco alloggiativo (obiettivi comunque da perseguire in relazione a comprovate esigenze e disponibilità di risorse finanziarie eventualmente nel medio-lungo periodo). Il secondo, relativo alla *disponibilità*, tempera gli effetti della norma, in quanto subordina la fruizione dell'alloggio sia alla sua effettiva disponibilità (es.: non assegnato ad altro personale) sia alla sua materiale fruibilità, intendendosi con quest'ultimo aggettivo quel complesso di condizioni d'uso minime indispensabili che ne permettono un utilizzo compatibile con le esigenze del personale che viene comandato in missione (es.: servizio di accoglienza, consegna e ritiro chiavi, etc...).

4. AMBITO APPLICATIVO.

a. Ambito soggettivo.

Il testo della norma identifica l'ambito soggettivo in maniera molto ampia, facendo esplicito riferimento all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, che indica" *tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le Agenzie di cui al D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.*"

Il Governo nella relazione di accompagnamento alla norma ha precisato che i destinatari principali sono coloro i quali appartengono al Comparto Difesa e Sicurezza, ritenendo, con una presunzione "*iuris tantum*", che solo le Amministrazioni del citato Comparto abbiano disponibilità di strutture alloggiative.

In tale ambito, in base al noto brocardo "*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*", si deduce che non possano essere previste limitazioni all'applicazione della norma in questione a favore di particolari categorie di personale militare o del Comparto Difesa e Sicurezza. E neppure, in linea di principio, qualora sussistano le condizioni di "esistenza e disponibilità", a favore di tutte le Amministrazioni dello Stato come individuate nel sopra citato art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Infine, considerato che nella relazione tecnica viene espressamente riportato come "... *la norma potrebbe interessare anche il personale civile di tali amministrazioni* (Difesa ed Interno) *e di quelle che potrebbero usufruire di analoghi alloggi (Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)...*", anche il personale civile delle Amministrazioni interessate deve essere considerato soggetto destinatario della norma di cui trattasi.

b. Ambito oggettivo.

Con riferimento all'ambito oggettivo, la norma è destinata ad essere applicata in occasione di missioni svolte in territorio nazionale, disposte per motivi di servizio, al di fuori dell'ordinaria sede di impiego.
Le definizioni necessarie per la comprensione dell'ambito oggettivo sono quelle già contenute nelle numerose norme a riferimento, in tema di trattamento economico di missione.
Non emergono possibili interpretazioni restrittive dell'applicabilità a favore di particolari tipologie di missione, né sono presenti espresse eccezioni o limitazioni alla validità della norma.

Unica eccezione può essere ammessa per quelle situazioni in cui la natura e lo scopo della missione sia *ex se* incompatibile con il ricorso a strutture dell'Amministrazione (es.: missioni riservate, missioni legate a particolari esigenze di carattere operativo ed esercitazioni).
Il solo parametro incontrovertibile è quello della convenienza economica, che deve essere interpretata non come riferita ad ogni singola spesa imputata sul pertinente capitolo di bilancio istituito per forza armata, ma in termini di oneri complessivi per la finanza pubblica. Pertanto, l'autorità che dispone la missione avrà il compito di verificare che dall'applicazione della norma non discendano oneri maggiori rispetto agli altri regimi di trattamento economico di missione (rimborso piè di lista o forfettario).
Un'applicazione rigida, che non tenga conto degli oneri complessivi, è da intendersi contraria allo spirito della legge.

5. DISPOSIZIONI APPLICATIVE.

In annesso "1" sono riportate le disposizioni applicative di massima cui dovranno uniformarsi le direttive delle Forze armate, Comando Generale dei CC e Direzione Generale per il personale civile.

6. DISPOSIZIONI FINALI.

Nell'ambito delle rispettive competenze Segredifesa emanerà le discendenti disposizioni amministrative e gli Stati Maggiori di F.A./Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emaneranno quelle attuative di dettaglio sulla base delle presenti direttive.
Non dovranno essere adottate esclusioni o limitazioni di carattere soggettivo, riferite a particolari categorie di personale.
Parimenti non sono consentite esclusioni o limitazioni a carattere oggettivo, riferite a particolari tipologie di missioni, salvo quelle precedentemente delineate.

Roma, - 7 NOV. 2012

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
Amm. Sq. Cristiano BETTINI

Annesso "1"

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

dell'art. 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n.183.

1. GENERALITA'

L'Autorità che, in base agli specifici ordinamenti di F.A./CC, dispone la missione è altresì responsabile della verifica dei requisiti essenziali di esistenza e disponibilità, nella località di invio in missione, di infrastrutture dell'A.D. ove consumare il vitto ed alloggiare.

Tale Autorità, qualora rilevi che i requisiti non risultano soddisfatti, può disporre, provvedendo ad illustrarne le motivazioni sul foglio di viaggio (allegando la eventuale documentazione probatoria), che il soggetto venga inviato in missione secondo il normale sistema del rimborso delle spese a piè di lista, con i limiti di importo in vigore, ovvero con il sistema forfettario, qualora ne ricorrano i presupposti, con particolare riferimento all'obiettivo di minimizzare la spesa.

In tale ottica, ogni F.A./CC dovrà anzitutto procedere ad una scrupolosa ricognizione del parco alloggiativo idoneo all'esigenza a propria disposizione, dotandosi quindi, nella massima misura possibile, di una struttura logistica e di procedure di supporto, finalizzate a rendere prontamente disponibili e fruibili gli alloggi anche al di fuori dell'orario di servizio, assicurando le operazioni di arrivo e partenza anche durante i giorni festivi.

Particolare attenzione dovrà essere posta prioritariamente alle missioni di lunga durata/continuative con finalità addestrative, operative e per frequenza corsi e subordinatamente alle missioni ordinarie in territorio nazionale, che costituiscono un'importante voce di spesa, predisponendo ogni possibile azione volta a favorire il ricorso alle strutture dell'A.D..
In base a quanto detto, fatte salve le esigenze del personale permanentemente destinato nella sede, sono da considerarsi idonei all'esigenza gli alloggi APP e ASC e quelli assimilabili per l'Arma dei Carabinieri, assicurando i seguenti servizi minimi essenziali:

- cambio lenzuola ed asciugamani, con frequenza al massimo settimanale e obbligatoriamente all'arrivo ed alla partenza;
- servizio di pulizia e rifacimento letti;
- somministrazione di materiale di igiene personale (es. sapone e carta igienica);
- servizi di portierato, o assimilabile, con assistenza alle operazioni di consegna e ritiro delle chiavi e riscossione dei connessi canoni o quote.

Tali servizi minimi possono essere derogati soltanto in occasione di missioni connesse a particolari esigenze di carattere operativo/esercitativo.

Sono altresì utilizzabili le strutture degli Organismi di Protezione Sociale (O.P.S.), fatti salvi gli usi istituzionali e sempre che assicurino i citati servizi minimi essenziali.
Dall'applicazione della norma non devono derivare costi aggiuntivi al personale, né può provocarsi un appesantimento delle procedure (dichiarazioni o autodichiarazioni/ autocertificazioni) che non siano funzionali all'applicazione della norma medesima.

Con riferimento all'attività svolta dagli organismi centrali di rappresentanza, tenuto conto che essa si svolge a carattere collegiale, qualora le Amministrazioni non siano in grado di assicurare a tutti i delegati di tutte le Sezioni la fruizione presso proprie strutture, di pari livello, del vitto e dell'alloggio, agli stessi dovrà essere garantito il medesimo regime di trattamento economico di missione.

2. TIPO DI MISSIONE E TRATTAMENTO SPETTANTE

a. Trattamento economico spettante al personale militare che usufruisce di vitto ed alloggio a totale carico dell'Amministrazione.

Al personale che usufruisce di vitto ed alloggio a totale carico dell'Amministrazione, senza, pertanto, corrispondere alcuna somma a qualsiasi titolo (quote ricognitorie, canoni, etc…), sarà attribuito il seguente trattamento:

TIPO DI MISSIONE	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE FREQUENTATORE CORSI	INDENNITA' DI MISSIONE ORDINARIA
Missione con vitto e alloggio a totale carico dell'amministrazione	Diaria al 60% Senza maggiorazione giornaliera di 17 euro	Diaria al 60% Con maggiorazione giornaliera di 17 euro

b. Trattamento economico spettante al personale militare che usufruisce di vitto ed alloggio con partecipazione a carico dell'amministrato.

Al personale che corrisponde, a qualsiasi titolo ed indipendentemente dal regime di missione, somme di denaro (quote ricognitorie, canoni, etc…) a fronte di servizi resi (pasti o pernottamento), sarà attribuito il seguente trattamento:

TIPO DI MISSIONE	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE FREQUENTATORE CORSI	INDENNITA' DI MISSIONE ORDINARIA
Missione non superiore a 8 ore e non inferiore a 4 ore	Diaria oraria nella misura intera	Diaria oraria nella misura intera
Missione ricompresa da 8 a 12 ore con titolo ad un solo pasto non a carico dall'Amministrazione	Diaria al 40%, oltre al rimborso di un pasto	Diaria al 40%, oltre al rimborso di un pasto
Missione superiore a 12 ore con pernottamento in albergo e 1 o 2 pasti non a carico dell'Amministrazione	Diaria al 40%, oltre al rimborso di albergo e pasto non a carico dell'Amministrazione	Diaria al 40%, oltre al rimborso di albergo e pasto non a carico dell'Amministrazione
Missione con alloggio ed un solo pasto a carico dell'Amministrazione, in caso di impossibilità di quest'ultima a somministrare un pasto (meridiano o serale)	Diaria al 40% senza maggiorazione giornaliera di 17 euro, oltre al rimborso di un pasto non a carico dell'Amministrazione	Diaria al 40% con maggiorazione giornaliera di 17 euro, oltre al rimborso di un pasto non a carico dell'Amministrazione
Missione con solo vitto a carico dell'Amministrazione (anche a mezzo di buono pasto)	Diaria al 60%.	Diaria al 60%.

c. Trattamento economico spettante al personale civile.

TIPO DI MISSIONE	RIMBORSI / BUONI PASTO		INDENNITA' DI MISSIONE	
	Personale non Dirigente	**Personale Dirigente**	**Personale non Dirigente**	**Personale Dirigente**
1. Missione di durata inferiore alle 4 ore	nulla è dovuto	nulla è dovuto	nulla è dovuto	nulla è dovuto
2. Missione superiore alle 4 ed inferiore alle 6 ore	nulla è dovuto	nulla è dovuto	l/24 di € 20,65 per ogni ora di trasferta (€ 0,8604)	1/24 di € 24,12 per ogni ora di trasferta (€ 1,005)
3. Missione di durata inferiore alle 8 ore in cui il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore con relativa pausa	Attribuzione del buono pasto (art. 28, comma 1 CCNL 14.09.2007)	Rimborso per un solo pasto, nel limite di euro 30,55	1/24 di € 20,65 per ogni ora di trasferta (€ 0,8604) ridotta del 70% ai sensi dell'art. 30, comma 7,CCNL 16.05.2001 in caso di attribuzione del buono pasto	1/24 di € 24,12 per ogni ora di trasferta (€ 1,005) ridotto di l/2 in caso di rimborso dei pasti ai sensi dell'art. 4, comma 7,CCNL 18.11.2004
4. Missioni di durata superiore alle 8 ore ed inferiore alle 12 ore	Rimborso per un solo pasto, nel limite di euro 22,26	Rimborso per un solo pasto, nel limite di euro 30,55	1/24 di € 20,65 per ogni ora di trasferta (€ 0,8604) ridotta del 70% ai sensi , dell'art. 30, comma 7,CCNL 16.05.2001 in caso di rimborso del pasto	1/24 di.€ 24,12 per ogni ora di trasferta (€ 1,005) ridotto di 1/2 in caso di rimborso dei pasti ai sensi dell'art. 4, comma 7,CCNL 18.11.2004
5. Missioni di durata superiore alle 12 ore	rimborso di due pasti giornalieri, nel limite di complessivi euro 44,26 e rimborso dellà spesa sostenuta per il pernottamento	rimborso di uno o due pasti giornalieri, nel limite di euro 30,55 per il primo pasto e di complessivi euro 61,10 per 1 due pasti e rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento.	€ 20,65 per ogni periodo di 24 ore di trasferta oppure l/24 di € 20,65 per ogni ora di trasferta (€ 0,8604) in caso di trasferte inferiori alle 24 o per le ore eccedenti le 24 ore, ridotta del 70% in caso di rimborso per pasti o pernottamento ai sensi dell'art. 30, comma 7, CCNL 16.05.2001	€ 24,12 per ogni periodo di 24 ore di trasferta oppure 1/24 di € 24,12 per ogni ora di trasferta (€ 1,005) in caso di trasferte inferiori alle 24 ore o per ogni ora eccedente le 24 ore, ridotto di 1/2 in caso di rimborso dei pasti, di 1/3 in caso di rimborso delle spese per il pernottamento o di 2/3 in caso di rimborso delle spese per i pasti e per il pernottamento ai sensi dell'art. 4, comma 7, CCNL 18.11.2004
6. Missioni con vitto e alloggio a carico	nulla è dovuto	nulla è dovuto	€ 20,65 per ogni periodo di 24 ore.	€ 24,12 per ogni periodo di 24 ore

TIPO DI MISSIONE	RIMBORSI / BUONI PASTO		INDENNITA' DI MISSIONE	
	Personale non Dirigente	**Personale Dirigente**	**Personale non Dirigente**	**Personale Dirigente**
dell' amministrazione			di trasferta oppure 1/24 di € 20,65 per ogni ora di trasferta (€ 0,8604) in caso di trasferte inferiori alle 24 o per le ore eccedenti le 24 ore. Indennità ridotta del 70% ai sensi dell'art. 9 L. 836/1973 e dell'art. 30, comma 7, CCNL 16.05.2001.	di trasferta oppure 1/24 di € 24,12 per ogni ora di trasferta (€ 1,005) in caso di trasferte inferiori alle 24 ore o per ogni ora eccedente le 24 ore ridotta di 2/3
7. Missioni con utilizzo di strutture militari o civili convenzionate (Circoli, foresterie etc..)	A seconda dei casi vedi ipotesi da 4 a 6 con presentazione di apposita ricevuta rilasciata dalla struttura	A seconda dei casi vedi ipotesi da 3 a 6 con presentazione di apposita ricevuta rilasciata dalla struttura	€ 20,65 per ogni periodo di 24 ore di trasferta oppure 1/24 di € 20,65 per ogni ora di trasferta (€ 0,8604) in caso di trasferte inferiori alle 24 o per le ore eccedenti le 24 ore. Indennità ridotta del 70% ai sensi dell'art. 9 L. 836/1973 e dell'art. 30, comma 7, CCNL 16.05.2001.	€ 24,12 per ogni periodo di 24 ore di trasferta oppure 1/24 di € 24,12 per ogni ora di trasferta (€ 1,005) in caso di trasferte inferiori alle 24 ore o per ogni ora eccedente le 24 ore. Indennità ridotta di 1/2 in caso di rimborso dei pasti, di 1/3 in caso di rimborso delle spese per il pernottamento o di 2/3 in caso di rimborso delle spese per i pasti e per il pernottamento ai sensi dell'art. 4, comma 7, CCNL 18.11.2004